

le facultà sopra Nobili nelle rispettive materie da questo Consiglio o dal Consiglio di X conferite a Consigli, Presidenze e Magistrati. In esso Consiglio di X parimenti coll' antico e necessario presidio del Tribunale de' Capi e del Magistrato Supremo dalla sua autorità derivati e dalle provide sue ordinazioni instroviti per l' adempimento delle gravissime inspezioni che gli furono da questo Consiglio commesse a sostenimento dello Stato e della pubblica libertà, continui ad essere imposta la somma cura ed autorità circa la pubblica tranquillità, la disciplina e la moderazione dell' Ordine patri-zio e la osservanza delle leggi concernenti gli oggetti essenzialissimi di Stato, in che consistono per la dignità del Principato, per l' amore e riverenza de sudditi e per la estimazione delli stranieri, la sussistenza e felicità della Repubblica, essendosi sempre per questo modo felicemente ottenuto di mantenere illesa da lungo tratto di secoli, mercè la Divina assistenza, questa Patria nostra che per essere conservata e tramandata tale all' età future impegnar deve l' affetto e lo studio di tutti i cittadini ed il concorso della invariabile costanza di questo Consiglio.

C. X, Capi e Inquisitori di Stato non possono frastornar alli Consigli, Colleggj, Magistrati e Regg.^{ti} il legittimo esercizio di loro incombenze.

1762, 12 Aprile. In M. C.

Esiggendo le regole del Governo Nostro che nelle materie da questo M. C. ad altri Consiglij con sovrana delegazione rispettivamente rimmesse, non si turbino per alcun modo l' un l' altro, ma cadauno eserciti coll' officio de Magistrati e Reggimenti la giurisdizione civile, criminale, economica o di qualunque altro genere che gli appartiene e massimamente alla dignità del Consiglio di X ed al buon servizio delle gravissime inspezioni adossategli, essendosi sempre conosciuto disconvenire l' interporsi fuori di esse,

Sia preso che nè il Consiglio di X, nè li Capi del medesimo, nè gl' Inquisitori di Stato possano frastornare sotto nessun